



# RESAS – 1 °incontro di Coordinamento degli Aspp e Rspp + Rls interni alle scuole della Rete

31/05/2018- c/o ISIS *L. Da Vinci*

Ore 14.30 - 18.30

Prof. Stefano Morandi

coordinatore *Resas*

Prof. Vincenzo Passarello

vice coordinatore *Resas*

# Programma dell'incontro

- 1 - Presentazione delle attività didattiche che possono essere effettuate dal corpo dei VVF, Comando di Firenze, con le scuole della Rete RESAS;**
- 2 - Validazione di procedure comportamentali e gestionali condivise, relative all'emergenza terremoto (comportamento durante una scossa sismica e gestione post scossa sismica);**
- 3 - Validazione di procedure di "sorveglianza" di alcuni presidi antincendio quali evacuatori di fumo e calore, rilevatori di fumo; la normativa vigente e procedure che l'ente gestore deve mettere in atto per una corretta sorveglianza;**
- 4 - Aggiornamenti normativi sulla prevenzione incendi in ambito scolastico: aspetti gestionali previsti dal DM 7 agosto 2017 *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale* e dal DM 21 marzo 2018 *“Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”*;**
- 5 - Realizzazione di una bozza degli argomenti da trattare nel convegno sulla Gestione delle Emergenze (sisma) nelle scuole, da realizzarsi nel periodo ottobre/ inizi novembre.**

# Programma dell'incontro

## **1 - Presentazione delle attività didattiche che possono essere effettuate dal corpo dei VVF, Comando di Firenze, con le scuole della Rete RESAS.**

### **1.1 Comandante Ing. Claudio Chiavacci - Introduce il Corpo Nazionale e le funzioni dei Vigili del Fuoco;**

#### Domande della Resas:

**1.2 Tra le attività di PREVENZIONE più efficaci che le scuole possono mettere in campo in modo adeguato, vi sono le attività di FORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE sulla prevenzione incendi e sulla gestione delle emergenze al fine di incrementare la cultura della sicurezza a livello dell'utenza (studenti di ogni ordine e grado) e dei propri lavoratori (docenti, tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici).**

**Come le recenti norme (vedi punto 4) in tema di prevenzione incendi, potrebbero essere utilizzate dalla RETE in collaborazione con i VVF come "volano" per innescare percorsi "virtuosi", a partire dal nuovo anno scolastico, da condividere con le scuole?**

## Programma dell'incontro

### 2 - Validazione di procedure comportamentali e gestionali condivise, relative l'emergenza terremoto (comportamento durante una scossa sismica e gestione post scossa sismica).

2.1 Capo Squadra Esperto Marco Benvenuti: partendo da un caso concreto, ovvero l'esercitazione fatta in altro istituto fiorentino sull'emergenza sisma, analisi dei punti di forza e di debolezza di un Piano di Emergenza Scolastico specifico per il sisma;

#### Domande della Resas:

2.2 Le misure gestionali in caso di emergenza, sono sicuramente a carico del Dirigente Scolastico / Datore di lavoro insieme al suo SPP; tali misure gestionali dipenderanno sicuramente da tutta una serie di ovvie valutazioni (grado di vulnerabilità sismica dell'edificio, numerosità degli utenti, situazioni morfologiche ed architettoniche in cui insiste l'edificio, tipologie degli spazi didattici, ecc...ecc... ).

È possibile condividere, in linea generale, delle scelte operative comuni, riguardanti delle procedure comportamentali da attuare in caso di sisma, durante/subito dopo l'evento e le modalità di rientro dopo l'evento, nella convinzione che avere una linea comune possa dare più "**sicurezza**" agli operatori che devono gestire le emergenze, invece che lasciare una sorta di arbitrarietà, prevista dal *buon senso* e dalla valutazione *in situ*, nel convincimento che azioni di buon senso ma autonome, non facilmente gestibili e prevedibili, potrebbero innescare quei fattori che in un ambiente così "sensibile" come le Scuole, sarebbero in grado di far scaturire delle cause di panico, che **è il vero grande rischio???!?**

## Programma dell'incontro

### **3 - Validazione di procedure di "sorveglianza" di alcuni presidi antincendio quali evacuatori di fumo e calore, rilevatori di fumo; la normativa vigente e procedure che l'ente gestore deve mettere in atto per una corretta sorveglianza.**

#### Domande della Resas:

**3.1 Nell'ipotesi di ispezione di un organo di vigilanza, (leggasi VVF) anche in virtù della recente circolare (Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 - DM 21 marzo 2018 – lettera e)“*Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, [...] con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.”* quali sono le procedure relative la sorveglianza, in capo all'ente gestore (ovvero Scuola – Dirigente Scolastico) che devono essere verificate/attuate per una corretta ed esaustiva azione di sorveglianza nel caso specifico degli evacuatori di fumo e calore e rilevatori di fumo e/o termici?**

**PS: alleghiamo a tal proposito due esempi di check – list, derivanti da un Registro di Sorveglianza Periodica dei presidi antincendio, che alcune scuole della Rete utilizzano. Allegato n.1**

## Allegato n.1

**IMPIANTO ANTINCENDIO:**  
**EVACUATORI DI FUMO E CALORE (EFC)**  
A CURA DI: *ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO*  
CADENZA: **MENSILE**  
**PROCEDURA**

- L'addetto alla sorveglianza visiva dovrà controllare:
- l'integrità del presidio antincendio (oblò e relativo telaio);
  - la tenuta del presidio a eventuali infiltrazioni di acqua;
    - la presenza e l'integrità dell'attuatore di apertura automatica (cilindro telescopico, bombola CO<sup>2</sup> o sistema elettromagnetico).

# Programma dell'incontro

## Allegato n.1

EFC	DATA	ESITO VERIFICA		NOTE	NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE	FIRMA
		POS.	NEG.			

### **4 - Aggiornamenti normativi sulla prevenzione incendi in ambito scolastico: aspetti gestionali previsti dal DM 7 agosto 2017 *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale* e dal DM 21 marzo 2018 *“Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”***

#### Domande della Resas:

- 4.1 - Facendo seguito al DM 21/03/18 che individua tre livelli di priorità programmatica di interventi in situazioni di scuole non adeguate alla normativa di prevenzione incendi, dalla norma non si evincono "tempistiche" per l'attuazione di tali interventi. La tempistica viene prescritta dai VVF in caso di vigilanza e rilevamento di situazioni di inadempienza? Oppure gli Enti proprietari si devono già attivare per programmare le attività di intervento secondo le priorità del Decreto?**
- 4.2 - Nella priorità a) del suddetto DM ricadono le norme di esercizio di cui all'art. 12 DM 26 agosto 92 - attività di sorveglianza registrata in carico al titolare dell'attività, tra cui l'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Spesso negli archivi/depositi della scuole (spazi sempre carenti rispetto ai bisogni del funzionamento dell'attività scolastica didattica ed amministrativa) si tende ad accumulare materiale vario difficilmente riportabile con la sorveglianza visiva all'equivalente carico di incendio previsto in KG/mq della norma. Da un punto di vista operativo l'addetto incaricato come può verificare e documentare tale rispetto negli ambienti archivi e depositi?**

- 4 - Aggiornamenti normativi sulla prevenzione incendi in ambito scolastico: aspetti gestionali previsti dal DM 7 agosto 2017 *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale* e dal DM 21 marzo 2018 *“Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”***

### Domande della Resas:

- 4.3 - Quali sono le novità relative agli aspetti di tipo gestionale e di esercizio (quindi in capo al titolare dell'attività) che vengono introdotte con la "regola tecnica verticale" per le scuole?**
- 4.4 - Considerato che in caso di attività di vigilanza dei VVF nelle scuole prive di CPI o SCIA la circolare del 18 aprile 2018 individua alcune misure "sostitutive" da prescrivere direttamente alle scuole, sarebbe ipotizzabile (ed opportuno) che i SePP delle scuola della RETE si attivino già da adesso per introdurre tali misure nei piani di emergenza e nelle attività di controllo delle proprie scuole, senza aspettare una prescrizione ed al fine di potenziare la PREVENZIONE?**

## **Approfondimenti-DM 7 agosto 2017**

### **Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale**

Attraverso il decreto 7 agosto 2017 è stata approvata la regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le attività scolastiche, individuate con il numero 67 nell'allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. L'obiettivo di questo atto non è quello di abrogare le preesistenti disposizioni, bensì di offrire l'opportunità di adottare anche per le attività scolastiche il nuovo approccio alla progettazione antincendio introdotto con il decreto 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi). Come per quelle di recente emanazione, anche l'utilizzo di questa nuova regola tecnica prevede l'applicazione congiunta del codice di prevenzione incendi, in quanto la sua funzione è di fornire ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal codice stesso.



## **Approfondimenti-DM 7 agosto 2017**

### ***Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale***

#### **Indicazioni complementari o sostitutive**

Con i successivi punti della regola sono definite le indicazioni complementari per:

- reazione al fuoco e resistenza al fuoco,
  - compartimentazione,
  - gestione della sicurezza antincendio.
-

## Approfondimenti-DM 7 agosto 2017

### *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale*

Attraverso il punto V.7.4.4 sono dettate le specifiche complementari relative alla gestione della **sicurezza antincendio** che, ricordiamo, rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale necessaria a garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio. In particolare, attraverso questo punto è fissato l'obbligo di installare la cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito in tutti i locali destinati ad attività didattica e spazi comuni e in quelli con affollamento >100 persone. Inoltre, è stabilito che nelle attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione e allarme (capitolo S.7 del codice), deve essere prevista durante l'orario di svolgimento dell'attività una procedura gestionale di sorveglianza periodica dei depositi (o archivi) di superficie lorda maggiore di  $m^2$  25 e carico di incendio specifico  $q_f > MJ/m^2$  600, dei locali dove sono presenti sostanze o miscele pericolose e di quelli con carico di incendio specifico  $q_f > MJ/m^2$  1.200. Al riguardo è evidenziato che la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (capitolo S.5 del codice), deve essere eseguita attraverso ispezioni visive delle aree. Questi controlli devono essere svolti da personale incaricato per la verifica dell'assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.

## Approfondimenti-DM 7 agosto 2017

### Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche - Regola tecnica verticale

#### D.M. 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

### Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione incendi

#### S.7.2 Livelli di prestazione

1. Nella tabella S.7-1 sono indicati i livelli di prestazione per la rivelazione e allarme incendio

Livello di prestazione	Descrizione
I	La rivelazione e allarme incendio è demandata agli occupanti
II	Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività
III	Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
IV	Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva

Tabella S.7-1: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme incendio

# Approfondimenti - **DM 21 marzo 2018**

## **Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.**

*(GU n. 74 del 29-03-2018).*

Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**Visto** (,,,,,); **Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;** **Preso atto** che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; **Considerata** la necessità di definire, in materia, **indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;**

Decreta:

### **Art. 1 - Finalità**

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

## Art. 2 - Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di **adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole** di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

- **livello di priorità a)**: disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
- **livello di priorità b)**: disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
- **livello di priorità c)**: restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

## **7.1. Impianto elettrico di sicurezza**

## **8. Sistemi di allarme**

## **9.2. Estintori**

## **10. Segnaletica di sicurezza**

## **12. Norme di esercizio**



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

### **7.1. Impianto elettrico di sicurezza**

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

**L'impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:**

**a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;**

**b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.**

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); **8**; 9.2; 10; 12;

## ***8. Sistemi di allarme***

### ***8.0. Generalità***

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

### ***8.1. Tipo di impianto***

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

### **9.2. Estintori**

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m<sup>2</sup> di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

### **10. Segnaletica di sicurezza**

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524\*

*\* Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.*



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; **12;**

## **12. Norme di esercizio**

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

**12.0.** Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

**12.1.** Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; **12;**

**12.2.** È fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

**12.3.** Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

**12.4.** Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

**12.5.** I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; **12;**

**12.6.** Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

### ***6.2. Spazi per depositi***

Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.



**livello di priorità a):** disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; **12;**

**12.7.** Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

**12.8.** Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

**12.9.** Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

**12.10.** Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel costo della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

**6.1. Spazi per esercitazioni**

**6.2. Spazi per depositi**

**6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche**

**6.6. Spazi per servizi logistici**

**6.6.1. Mense**

**9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi**



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

### ***6.1. Spazi per esercitazioni***

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché per la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per le esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti  
6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso dei gas in mancanza di fiamma.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

## **6.2. Spazi per depositi**

Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione delle strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

- 1.000 m<sup>2</sup> per i piani fuori terra;
- 500 m<sup>2</sup> per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m<sup>2</sup>; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m<sup>2</sup> di superficie.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m<sup>2</sup> di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all'interno del volume dell'edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di liquidi infiammabili.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

### ***6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche***

Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche", i seguenti locali:

- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

## **6.6. Spazi per servizi logistici**

### **6.6.1. Mense**

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.  
Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.



**livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;**

### ***9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi\****

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m<sup>2</sup>, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

*\* Solo nei locali con carico di incendio > 30 kg/m<sup>2</sup> in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal p.to 9.3 (Lett. circ. 30/11/1996, n. 2244/4122).*



**livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.**

## **2. Caratteristiche costruttive**

## **3. Comportamento al fuoco**

## **4. Sezionamenti**

## **5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza**

## **6. Spazi a rischio specifico**

### ***6.3. Servizi tecnologici***

### ***6.5. Autorimesse***

### ***6.6. Spazi per servizi logistici - 6.6.2. Dormitori***

## ***7. Impianti elettrici***



**livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.**

## **9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi**

### **9.1. Rete idranti**

## **11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo "0"**

## **Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21 marzo 2018, pubblicato su G.U. del 29 marzo 2018, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.

Come noto, infatti, il 31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l'adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26/8/1992 e degli asili nido alle misure di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del DM 16/07/2014; restano valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 16/7/2014 per gli asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Il Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti degli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.

## **Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Il personale del CNVVF, nell'attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative.

In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell'ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 81/2008, per cui - ove si riscontrassero inadempienze - vanno attivate le procedure previste dal D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate.

## **Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente o congiuntamente, nelle situazioni sopra descritte:

**Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;**

**b) Il datore di lavoro deve provvedere all'integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;**

**Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C (rischio elevato) di cui all'allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 609;**

**d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;**

**Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.**

## **Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate nell'Allegato I del decreto medesimo.

Si evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell'entrata in vigore del DPR 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini di presentazione della SCIA.

## Programma dell'incontro

### **5 - Realizzazione di una bozza degli argomenti da trattare nel convegno sulla Gestione delle Emergenze nelle scuole da realizzarsi nel periodo ottobre/ inizi novembre.**

#### **SEMINARIO SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMICA NELLE SCUOLE**

**FIRENZE - 8.30-13.30 - periodo: ottobre/ inizi novembre 2018**

- 1. Procedure comportamentali e gestionali condivise, relative l'emergenza sismica (Rete?);**
- 2. *[Prove di evacuazione nelle scuole a rischio idrogeologico (coordinamento generale con la Protezione Civile?);]???***
- 3. Analizzare e valorizzare i comportamenti umani ed i processi decisionali nelle situazioni di emergenza e indicarne le linee di miglioramento (studio Zuliani);**
- 4. La percezione e la gestione delle Emergenze nelle persone con disabilità (qualcuno della Rete?);**
- 5. Lo stato dell'arte della normativa vigente per le scuole; (Protezione Civile/VVF?)/(RETE);**
- 6. Il rischio sismico nelle scuole, con particolare attenzione al ruolo del dirigente scolastico e dell'ente proprietario della scuola e relativi obblighi e adempimenti a loro carico (Raffaele Guariniello);**
- 7. Dibattito;**
- 8. Conclusioni.**